

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3901

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DUILIO, BINDI, MOLINARI, ANNUNZIATA

Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

Presentata il 15 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare una nuova disciplina normativa ad una professione importante e delicata. La figura dell'ottico è stata introdotta, come arte ausiliaria delle professioni sanitarie nell'ordinamento normativo italiano con il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Le associazioni professionali in rappresentanza della categoria degli ottico-optometristi, hanno più volte richiesto una revisione degli ambiti professionali considerati inadeguati all'evoluzione tecnologica e formativa degli ultimi anni e soprattutto non rispondenti alla necessità di adeguato riconoscimento della propria attività.

Nella passata legislatura il Ministero della sanità avviò un processo concertato di revisione delle mansioni previste all'articolo 12 del citato regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1934, n. 1334, e della relativa formazione.

Dopo ripetuti incontri si giunse alla definizione di uno schema di provvedimento, giudicato positivamente dalla categoria degli ottico-optometristi.

Il profilo professionale della categoria è da individuare ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e più recentemente della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Tale legge prevede, all'articolo 1, che con i decreti istitutivi dei profili professionali sono determinati anche il campo di attività e le responsabilità inerenti alle singole professioni sanitarie. È stata prevista una formazione universitaria per i nuovi operatori sanitari, al termine della quale si conseguiva il titolo abilitante alla relativa professione sanitaria.

La fine della legislatura ha interrotto l'iter del provvedimento. Nell'attuale legislatura il Ministero della salute ha formulato un nuovo testo che è stato inviato al Consiglio di Stato per il previsto parere.

Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 aprile 2002, n. 1195/2002, ha respinto il predetto decreto ritenendo che « l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione ha fatto venir meno il potere regolamentare statale nella materia delle professioni (...) iscritta tra le materie di legislazione corrente, rispetto alle quali lo Stato può esprimersi solo in via legislativa mediante la determinazione di principi fondamentali ». Infatti, continuano i giudici del Consiglio di Stato « nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti delle discipline che richiedono, per gli interessi visibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti principi fondamentali); va riconosciuto invece alla legge regionale (legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali ».

Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'am-

bito statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti anche per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione) e i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale (significativi anche sotto il profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie).

« Il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie (conclude il Consiglio di Stato) va pertanto esercitato non più con regolamento, ma in via legislativa con principi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall'articolo 117 della Costituzione ».

Gli ottici in Italia sono circa 28 mila e lavorano in circa 11 mila aziende muovendo un fatturato di oltre 1 miliardo di euro annui.

In base a queste argomentazioni è nostro auspicio che il Parlamento affronti urgentemente la problematica dando certezza agli operatori del settore in un quadro normativo in armonia con la disciplina europea e nell'ambito della legislazione concorrente delle regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È individuata la figura libero professionale dell'ottico-optometrista, con il seguente profilo: l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale l'esame soggettivo e oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista, compiendo attività dirette alla individuazione, alla prevenzione, alla correzione e alla compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, sia mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, di lenti a contatto, correttive ed estetiche, di ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso procedure di educazione visiva di sua competenza.

ART. 2.

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1 l'ottico-optometrista individua, realizza, appronta, fornisce, applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia correttive che estetiche, nonché ausili visivi per ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del medico-chirurgo.

2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando l'utente che lo richiede presenta gli occhiali o le lenti, o le parti di essi, di cui chiede il ricambio o la riparazione.

3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione o all'esecuzione di terapie.

4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività professionale autonomamente o in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.

5. L'ottico-optometrista svolge la sua attività professionale in regime libero professionale o di dipendenza, sia in strutture sanitarie pubbliche e private, sia all'interno di strutture imprenditoriali.

6. Per esercitare la professione di ottico-optometrista occorre essere iscritti agli appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Per l'iscrizione agli albi professionali degli ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato facente parte dell'Unione europea;

b) avere compiuto ventuno anni di età;

c) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello in ottica-optometria, o di un titolo equipollente, rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in ottica-optometria, anche di Stati facenti parte dell'Unione europea;

d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;

e) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.

8. In via transitoria, e per un periodo limitato a cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi professionali di cui al comma 6, coloro che alla medesima data di entrata in vigore siano in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di optometria, o da un istituto analogo, direttamente istituiti da enti territoriali dello Stato o da questi riconosciuti. È altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici-optometristi che dimostrano di avere esercitato per cinque anni tale professione,

essendo in possesso del titolo di ottico, di accedere a sostenere l'esame di Stato di abilitazione.

9. L'esercizio della professione di ottico-optometrista non è compatibile con alcuna altra libera professione.

10. Chiunque eserciti la professione di ottico-optometrista o si fregia di tale titolo senza essere iscritto agli albi professionali previsti dal comma 6, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da 260 a 2.600 euro.

ART. 3.

1. Le facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche e naturali, di intesa con le facoltà di medicina e chirurgia, possono istituire corsi di laurea di primo livello in ottica-optometria, in conformità alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. Ogni anno sono indetti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esami di Stato per l'abilitazione alla professione di ottico-optometrista. Gli esami hanno sede in Roma e consistono in prove scritte e orali.

2. Possono sostenere gli esami di cui al comma 1, coloro che, in possesso del diploma di laurea in ottica-optometria o di un titolo equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera c), hanno svolto, con decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno solare di pratica professionale presso un ottico-optometrista in attività e iscritto al relativo albo professionale.

3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta da un professore ordinario di una facoltà universitaria di scienze matematiche, fisiche e naturali, che la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da quattro ottico-optometristi iscritti ai relativi albi professionali,

con almeno cinque anni di iscrizione agli stessi. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo transitorio pari a cinque anni il citato limite temporale di iscrizione non è richiesto.

4. Contro il diniego di iscrizione agli albi professionali degli ottici-optometristi è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 5.

1. È istituita la Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.

2. Il regolamento di cui all'articolo 7 stabilisce le norme relative al funzionamento degli ordini professionali e della Federazione nazionale, alle elezioni degli organi rappresentativi, e alle tariffe, alla deontologia professionale, nonché alle norme relative alla prima formazione degli albi professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992, e le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992, limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, sono abrogate. È garantito comunque il completamento degli studi agli allievi che siano iscritti ai corsi stessi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato. È comunque fatta salva la facoltà di iscrizione ad appositi elenchi ad esaurimento tenuti dalle aziende sanitarie locali per gli ottici che, superato il periodo transitorio di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 8,

non hanno sostenuto l'esame di Stato di abilitazione di cui all'articolo 4.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.

ART. 7

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con appositi regolamenti, a dare attuazione alle disposizioni della medesima legge, in conformità a quanto disposto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0044710